



Fondazione G. Rossini

Sede: Piazza Olivieri n. 5 – 61121 Pesaro (PU)

C.F. e P. IVA 00145980413

punti di contatto:

Responsabile del procedimento: arch. Silvia Sedani – Servizio Lavori Pubblici del Comune di Pesaro

tel. 0721.387528, e-mail: s.sedani@comune.pesaro.pu.it

AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

AVVISO INDAGINE MERCATO PER PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modifiche con Legge n. 120 del 11 settembre 2020.

Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, concorrenza, non discriminazione, rotazione, gli operatori economici interessati ad essere invitati a partecipare alla procedura negoziata per la realizzazione dell'intervento denominato:

“Opere di manutenzione straordinaria di una porzione delle coperture di Palazzo Olivieri”

Per partecipare all'Indagine di mercato occorre trasmettere la propria manifestazione d'interesse tramite PEC al seguente indirizzo: fondazionerossini@pec.it.

Le ditte in possesso dei requisiti speciali e per le quali non sussistano cause di esclusione di cui all'art 80 D.lgs. n. 50/2016 (come di seguito specificato) sorteggiate, verranno invitate alla successiva procedura negoziata che verrà espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 conv. in Legge n. 120/2020.

DESCRIZIONE LAVORI

I lavori consistono nell'esecuzione delle **Opere di manutenzione straordinaria di una porzione delle coperture di Palazzo Olivieri.**

Le opere consistono sostanzialmente nella manutenzione straordinaria di una porzione del tetto di Palazzo Olivieri comprendente: lo smontaggio del manto di copertura in coppi di laterizio e successivo rimontaggio mediante utilizzo dei coppi di recupero e di coppi nuovi ad integrazione di quelli non recuperabili; il rinnovo delle grondaie, delle converse e dei pluviali in rame; la revisione di parte del manto in piastrelle di laterizio con sostituzione e/o integrazione delle parti deteriorate; la rasatura dell'estradosso del manto in piastrelle per formazione di un piano continuo; l'idropulitura delle superfici e massetti in cemento esistenti; l'installazione di pannelli in OSB e di guaina impermeabilizzante; opere di restauro conservativo della ventaglia lignea nel tratto interessato dalla porzione di copertura oggetto di intervento; opere di messa in sicurezza, nel sottotetto, dell'accesso alla linea vita esistente; altri piccoli interventi di natura edile.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA

Criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi unitari e mediante calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

SOPRALLUOGO

Nella fase della presente indagine di mercato non sarà richiesto il sopralluogo obbligatorio.

TERMINE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il tempo massimo per ultimare tutti i lavori in oggetto è pari a **150 (centocinquanta) GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi. Ai sensi dell'art. 8 comma1 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in Legge n. 120/2020 **si potrà procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza. Pertanto, in tal caso, l'aggiudicatario dovrà essere pronto a ricevere la consegna dei lavori e all'avvio degli stessi, con adeguate maestranze e mezzi, immediatamente dopo il provvedimento di aggiudicazione.****

FINANZIAMENTO

I lavori saranno finanziati con contributo della Regione Marche.

IMPORTO LAVORI

Euro 232.000,00 comprensivo dei costi della sicurezza.

Ai sensi dell'art 106 lett. a) del Dlgs. 50/2016 la Stazione Appaltante si riserva di affidare, a suo insindacabile giudizio, agli stessi patti e condizioni, lavori di completamento dell'intervento (a titolo indicativo e non esaustivo: restauro controsoffitti in cannuciatto, rifacimento coibentazioni acustiche, tinteggiature ambienti sotto la parte oggetto di intervento) per i quali potranno essere concordati eventuali nuovi prezzi in aggiunta a quelli previsti nell'appalto principale, per un importo complessivo presunto di **euro 50.000,00**. Nulla potrà pretendere la ditta aggiudicataria a qualsiasi titolo in caso di mancato affidamento di tale secondo stralcio.

CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO

Trattandosi di appalto di lavori di importo superiore a euro 150.000,00, si applica il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (D.Lgs 50/2016: articoli 84; 83 comma 2; art.216, comma 14; DPR 207/05.10.2010). I concorrenti, pertanto, devono possedere Attestazione SOA - rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 64 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 regolarmente autorizzata, e in corso di validità - **per tutte le categorie/lavorazioni come di seguito individuate, anche se singolarmente di importo inferiore ad euro 150.000,00.**

CATEGORIA PREVALENTE

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed in conformità dell'allegato A, dell'art. 3 comma oo-bis del D.Lgs. 50/2016 implementato e coordinato con il D.Lgs. 56/2017, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali:

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali – per un importo indicativo totale di euro **282.000,00** - Classifica I[^], di cui euro 232.000,00 per l'intervento oggetto di aggiudicazione e circa euro 50.000,00 per l'eventuale successivo affidamento.

OPERE SCORPORABILI

Non sono previste opere scorporabili.

In base all'art. 146 comma 3 del codice non è ammesso l'avvalimento per la categoria OG2.

REQUISITI

1) L'operatore che presenterà l'istanza deve essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria adeguata ai lavori da appaltare: **OG2 - classifica I. La Direzione tecnica dell'impresa deve obbligatoriamente essere affidata, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. a) del Decreto del MiBACT 22 agosto 2017, n. 154, "a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa".**

L'operatore economico è tenuto ad indicare, già in questa fase, se parteciperà alla stessa in forma singola oppure se soddisferà il possesso di attestazione nella categoria nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In quest'ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l'operatore economico intende riunirsi, consorzarsi ai fini della partecipazione all'indagine di mercato, ciò per evitare che gli operatori economici possano concorrere sia singolarmente che all'interno di forme associate.

In caso di Ditta concorrente in possesso di attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici con validità triennale scaduta, ai sensi dell'art. 77 co. 1 del D.P.R. n. 207/2010, la stessa può partecipare alla gara solo se è stato stipulato apposito contratto per la verifica del mantenimento dei requisiti con la SOA che ha rilasciato l'attestazione, in data anteriore alla scadenza. Detto contratto deve essere prodotto in copia conforme.

Per quanto riguarda la scadenza quinquennale della SOA, si richiama il disposto dell'articolo 76 co. 5 del D.P.R. n. 207/2010 che dopo aver sancito che l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni, con verifica triennale, dispone che l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la SOA almeno novanta giorni prima della scadenza del termine. Pertanto solo in caso di ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 76 co. 5 è riconosciuta all'impresa l'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con

conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare; il mancato rispetto del termine di cui all'art. 76 co. 5 ai fini del rinnovo della SOA determina la sopravvenuta perdita del possesso del requisito di qualificazione di cui al certificato SOA (vedi Adunanza Plenaria 7 aprile 2011, n. 4 e Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 20 luglio 2015, n. 8 e Consiglio di Stato sezione V 20 luglio 2016 n. 3270, Consiglio di Stato, Sez. V – sentenza 8 marzo 2017 n. 1091). Detto contratto deve essere prodotto in copia conforme.

2) possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Si chiede di porre particolare attenzione alla modifica dell'art. 80, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 intervenuta a seguito dell'adozione del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con L. n. 12/2019 che di seguito si riporta:

Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) (invariato)

b) (invariato)

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la **risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa." **Dalla novella normativa si evince quindi rispetto al precedente assetto normativo che rilevano le risoluzioni anche se contestate in giudizio.****

Ai fini della corretta applicazione dell'art. 80 c. 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si richiamano le Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1008 del 11/11/2016 aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 secondo cui occorre dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione (e quindi non solo le circostanze rientranti al comma 1 dell'art. 80). Conformemente all'orientamento giurisprudenziale prevalente (Cons. di Stato n. 1367/2019, Cons. Stato 702/2019 e Cons. di Stato n. 1846/2019 e giurisprudenza ivi richiamata), può ritenersi venuto meno l'affidabilità anche in considerazione di eventi giudiziari che coinvolgono i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non essendo indispensabile che i gravi illeciti professionali che devono essere posti a supporto della sanzione espulsiva del concorrente dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 siano accertati con sentenza, anche se non

definitiva, ma è sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi. **Quindi occorre dichiarare anche eventuali sentenze non definitive e i rinvii a giudizio relazionando in merito IN MODO PUNTUALE ED ESAUSTIVO, come esplicitato più avanti non verranno richieste integrazioni.**

Occorre dichiarare le RISOLUZIONI per inadempimento ANCHE SE CONTESTATE IN GIUDIZIO inserite e non nel casellario informatico e occorre corredare la dichiarazione con l'indicazione degli estremi della determina di risoluzione e con relazione illustrativa dei fatti corredata dall'indicazione di eventuali certificati di regolare esecuzione relativi a contratti recenti.

Le omissioni e le reticenze nelle dichiarazioni quali violazioni del principio di lealtà pregiudicano la valutazione dell'affidabilità del concorrente fino a poter integrare di per sé un illecito professionale.

Stante l'urgenza determinata dal cronoprogramma dell'Ente finanziatore, la stazione appaltante ha necessità di acquisire in questa fase tutte le informazioni utili a selezionare gli operatori economici da invitare, pertanto la mancata produzione della documentazione richiesta al presente punto 2, impedendo alla stazione appaltante di effettuare una istruttoria rapida e completa, costituirà valido motivo per la mancata ammissione al sorteggio e quindi all'invito alla procedura negoziata.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E INVIO LETTERE INVITO

Le domande (manifestazioni di interesse), debitamente sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente, dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 13,00 del 18 maggio 2021.**

Non verranno prese in considerazione le domande inviate in precedenza rispetto al presente avviso, né le domande pervenute oltre il termine di scadenza.

L'esame delle domande pervenute si svolgerà nei giorni successivi alla scadenza del termine sopra fissato. Subito dopo si procederà al **sorteggio di 5 (cinque) ditte da invitare.**

Fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte per la successiva procedura negoziata, le domande di manifestazione di interesse rivestono carattere di segretezza ai sensi dell'art 53 del Dlgs. 50/2016.

SELEZIONE DEI SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE ALLA GARA

Qualora pervenga un numero di domande da parte di soggetti dichiaranti il possesso dei requisiti richiesti al punto 2 del paragrafo REQUISITI, superiore a **5**, si procederà a sorteggio.

Qualora pervenga un numero di domande inferiore a quello sopra indicato, la stazione appaltante si riserva di integrare l'elenco con ulteriori nominativi individuati direttamente dalla stessa, qualora il numero delle domande non sia sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.

ULTERIORI FASI DELLA PROCEDURA

In attuazione della Convenzione tra la Fondazione ed il Comune di Pesaro per la gestione del presente procedimento, firmata in data 03/05/2021, le funzioni di Stazione Appaltante saranno svolte dal Comune di Pesaro.

Pertanto gli **operatori economici selezionati per la partecipazione** alla successiva fase di **procedura negoziata verranno invitati a presentare offerta tramite il PORTALE TELEMATICO GARE E APPALTI del Comune di Pesaro e dovranno quindi attivarsi quanto prima per la registrazione a detto portale collegandosi AL SEGUENTE LINK: <https://gare.comune.pesaro.pu.it/> OPPURE al sito del comune nell'area "Accedi ai servizi – Servizi online – Portale gare e appalti" link <http://www.comune.pesaro.pu.it/index.php?id=245>.**

Una volta giunti sulla pagina del portale per le gare telematiche del Comune di Pesaro, nella colonna di sinistra, nella sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata" è disponibile la guida per la registrazione al portale telematico denominata "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*".

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è l'arch. Silvia Sedani del Servizio lavori Pubblici del Comune di Pesaro, i cui punti di contatto sono indicati in intestazione al presente avviso.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso non vincola in alcun modo la Fondazione Rossini e la stazione appaltante che si riservano di non far luogo alla successiva procedura negoziata e in ogni caso si ribadisce che non fa sorgere alcun affidamento in capo ai soggetti che manifestano l'interesse.

La Fondazione Rossini si riserva inoltre di apportare modifiche, precisazioni e/o integrazioni in fase di invito.

Avverso il presente avviso è ammesso ricorso al T.A.R. Marche nei termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Documentazione fornita di seguito: Allegato A) Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse unitamente a dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 S.M.I.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

Pesaro, li 7 maggio 2021

Il Presidente della Fondazione
F.to Dott. Gianni Letta

Allegato A) Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

SPETT.LE FONDAZIONE GIOACHINO ROSSINI
PIAZZA OLIVIERI, N. 5
61121 PESARO
pec: fondazionerossini@pec.it.

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 21 D.P.R. n. 445/2000 per la gara d'appalto relativa alle "Opere di manutenzione straordinaria di una porzione delle coperture di Palazzo Olivieri".

Il sottoscritto, nato
a, il residente
a in, in qualità
di
dell'impresa con
sede legale a(C.A.P.)
telefono con Codice Fiscale
n..... con Partita Iva
n.

Per ogni comunicazione:

n. di telefono.....

e-mail

.....

PEC

.....

CHIEDE

di essere invitato alla successiva procedura negoziata come

? concorrente singolo

? mandatario di un Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC) con i seguenti

soggetti:

1)

2)

3)

a tal fine

DICHIARA

1. ? Di essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità come da copia informale che allega, nella **categoria OG2 classifica I**

1.1 Che la Direzione tecnica dell'impresa è affidata, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. a) del Decreto del MiBACT 22 agosto 2017, n. 154, a:

? soggetto iscritto all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali;

oppure

? a soggetto che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgeva già la funzione di direttore tecnico presso l'impresa;

2. che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice NON sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10.

? DI AVER soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali. Occorre dichiarare anche sanzioni non definitivamente accertate relazionando in merito.

? DI NON AVER violato obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice

? DI NON TROVARSI in una delle seguenti situazioni E DI NON ESSERE SOTTOPOSTO a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:

a) fallimento

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo fermo quanto previsto dall'art 110 del Dlgs. 50/2016 e dall'art 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

? DI NON ESSERSI RESO colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice

N.B.: OCCORRE DICHIARARE TUTTE LE NOTIZIE ASTRATTAMENTE IDONEE A PORRE IN DUBBIO L'INTEGRITÀ O L'AFFIDABILITÀ DEL CONCORRENTE (QUINDI NON SOLO LE CIRCOSTANZE RIENTRANTI AL COMMA 1 DELL'ART. 80) IN QUANTO Conformemente all'orientamento giurisprudenziale prevalente (Cons. Stato 702/2019 Consiglio di Stato n. 1367/2019 e Consiglio di Stato n. 1846/2019 e giurisprudenza ivi richiamata), può ritenersi venuto meno l'affidabilità anche in considerazione di eventi giudiziari che coinvolgano i soggetti di cui al comma 3 dell'art 80 del Dlgs. 80/2016, non essendo indispensabile che i gravi illeciti professionali che devono essere posti a supporto della sanzione espulsiva del concorrente dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 siano accertati con sentenza, anche se non definitiva, ma è sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi.

SI CHIEDE QUINDI DI DICHIARARE ANCHE EVENTUALI SENTENZE NON DEFINITIVE E RINVII A GIUDIZIO RELAZIONANDO IN MERITO IN MODO PUNTUALE ED ESAUSTIVO, come esplicitato più avanti non verranno richieste integrazioni.

? DI NON AVER dimostrato carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. articolo 80, comma 5, lett. c-ter) del Codice, introdotto dall'art. 5, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135).

Si chiede di porre attenzione sul fatto che non è più necessaria una sentenza o una mancata contestazione in giudizio e che quindi occorre dichiarare tutte i casi in cui:

- il contratto stipulato con una stazione appaltante è stato oggetto di risoluzione;
- si sono verificate condanne di risarcimento danni o qualsiasi altro genere di condanna similare.

Pertanto, occorre dichiarare le RISOLUZIONI per inadempimento ANCHE SE CONTESTATE IN GIUDIZIO, inserite e non inserite nel casellario informatico e **occorre corredare la dichiarazione con l'indicazione degli estremi della determina di risoluzione e con relazione illustrativa dei fatti corredata dall'indicazione di eventuali certificati di regolare esecuzione relativi a contratti recenti.**

Stante l'urgenza determinata dalla cronologia definita dall'Ente finanziatore, la stazione appaltante ha necessità di acquisire in questa fase tutte le informazioni utili a selezionare gli operatori economici da invitare, pertanto la mancata produzione della documentazione richiesta al presente punto, **impedendo alla stazione appaltante di effettuare una istruttoria rapida e completa, costituirà valido motivo per la mancata ammissione al sorteggio e quindi all'invito alla procedura negoziata.**

? DI NON ESSERE stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);

? DI NON ESSERE iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera f-ter);

3. di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

4. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte del Stazione Appaltante nei modi previsti dalla legge;

5. esonerare la Fondazione Rossini ed il Comune di Pesaro da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale telematico adottato dalla Stazione Appaltante.

_____, li _____

FIRMA

N.B.

- L'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità.
- L'istanza deve essere compilata in modo leggibile.